

---

N° 1156: MISURE DEL 19.10.2020 - ARTICOLO 6 (§ 3) – ECCEZIONI ALLA RIPRESA DATI

“La registrazione dei dati può essere tralasciata in caso di consumazione veloce, con permanenza nella struttura inferiore ai 15 minuti.”

Abbiamo già avuto occasione di criticare la validità di una sufficiente base legale della ripresa dei dati personali (rispettivamente per il cliente della loro consegna). In questo contesto l'autorità ha fatto un mezzo passo indietro, pretendendo ora solamente i dati di chi effettua una “consumazione veloce”, ovvero la stima di una presenza fino a 15 minuti.

Nessuno pretende che il personale cronometri le presenze (anche perché poi ci si chiederebbe per esempio se il tempo è interrotto durante una sigaretta, ecc.).

Per ragioni di pragmatismo, dunque, si tratta di riprendere il concetto già in uso per l'acqua gratuita di “pasto principale”, segnatamente laddove si era discusso (soprattutto negli anni Novanta) la nozione del medesimo. Dovrebbe essere il criterio più logico, poiché un “pasto non principale” (es. una merendina, una brioche) non permettono la presenza di oltre 15 minuti.

Chiaro che poi vi sono situazioni particolari. Per esempio, la situazione per il cliente abituale che arriva, soprattutto il mattino, a leggere attentamente i giornali rimanendo magari anche mezz'ora (aggiungiamoci pure il cruciverba). In tale caso l'avveduto esercente prenderà nota automaticamente della presenza dell'abituale cliente, visto che possiede già i dati. Altrimenti, occorrerà richiederli. Analogamente vale per quattro amici che giocano a scopa, ecc..